

STATUTO ORGANICO

CAPO I

ORIGINE E SCOPO DELL'ENTE E MEZZI DEI QUALI ESSO  
DISPONE.

Art. 1

La Pia Istituzione denominata "Ospizio Dott. Giuseppe Pariani", fondata in Oleggio dal Commendatore Avvocato Antonio Pariani, in memoria del defunto di lui Genitore Dottor Giuseppe, e funzionante per opera degli eredi dal 29 giugno 1899, con l'ammissione di 10 vecchi poveri di ambo i sessi, è stata eretta in Ente Morale con R.D.dell' 8 maggio 1904.

Successivamente, con D.P.R. 11 marzo 1968, l'Ente assunse la denominazione di "Villa Pariani" - Casa di Riposo", con sede in via Dante n.93 a Oleggio (NO).

La Casa di Riposo "Villa Pariani" è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della L. 17.07.1890 n.6972.

Con l'approvazione del presente Statuto la denominazione si modifica in "Casa di Riposo Dott. Giuseppe Pariani".

Art. 2

La Casa di Riposo ha per scopo :

SECRETARIE



IL PRESIDENTE

*Marco Pariani*

a) di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza, o sulla base di eventuali vitalizi, all'accoglimento di persone auto e non autosufficienti di ambo i sessi, siano essi a carico di Amministrazioni Pubbliche, di familiari o solventi in proprio, con preferenza ai residenti nel comune di Oleggio.

b) di provvedere, dietro pagamento dei relativi costi di esercizio, all'attivazione di nuovi servizi in favore di persone auto e non autosufficienti di ambo i sessi, sia attraverso la creazione di nuove strutture (centro diurno, residenze sanitarie assistenziali, casa albergo) che attraverso l'erogazione di prestazioni domiciliari a carattere sociale e assistenziale.

c) di provvedere, compatibilmente con le proprie rendite, all'accoglimento gratuito o parzialmente gratuito (se in presenza di eventuali indennità, pensioni o vitalizi) di anziani di ambo i sessi aventi residenza almeno biennale nel Comune di Oleggio che siano inabili al lavoro proficuo in conformità degli artt. 277 e 278 del R.D. 6 maggio 1940 n. 365 e che non abbiano parenti obbligati per Legge agli alimenti e in grado di provvedere ad essi.

SECRETARIA

*Paola*



IL PRESIDENTE

*Carlo Sotgiu*

L'Ente inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

La Casa di Riposo, infine, riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli degli Enti pubblici territoriali competenti in materia socio-assistenziale, svolge la propria attività sulla base di programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali enti.

Saranno inoltre attuate iniziative in ogni campo (ricreativo, sportivo, culturale, ecc.), anche in collaborazione con Associazioni e Gruppi di volontariato, perché gli Ospiti possano conservare i vecchi rapporti con l'ambiente di origine o costituirne di nuovi con la cittadinanza cui l'Istituto è sempre aperto.

Art. 3

L'Istituto provvede alle proprie necessità economiche e finanziarie:

1. SEGRETARIO

*Paolo*



IL PRESIDENTE

*Marco*

- a) con il ricavo delle rette
- b) con le rendite del patrimonio
- c) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 4

Gli anziani possono svolgere nell'interno dell'Istituto o fuori attività occupazionali adatte alla loro età ed alle loro condizioni psicofisiche.

Art. 5

Gli Ospiti sono temporaneamente ricoverati nell'Ospedale qualora, date le aggravate condizioni di salute, non siano più sufficienti ed adeguate le prestazioni sanitarie ed infermieristiche normalmente prestate nell'ambito dell'Istituto.

Art. 6


Quando un anziano, bisognoso ancora della pubblica assistenza, lasci volontariamente l'Istituto o ne venga dimesso, l'Amministrazione dovrà sollecitamente informare il Comune, l'Ente o le persone che ne hanno chiesto l'ammissione.

Art. 7

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti. Ognuno di essi può sempre farsi assistere dal Ministro del Culto cui appartiene.

1. SEGRETARIC

*Tebolo*



IL PRESIDENTE

*Alfredo*

Art. 8

Le norme per l'ammissione e la dimissione degli anziani e le altre disposizioni per il funzionamento dell'Ente sono fissate nel Regolamento interno.

La misura delle rette è determinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e soggetta ad approvazione da parte dell'autorità competente.

CAPO 2

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 9

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente che è nominato dal Consiglio stesso tra i propri componenti.

Art. 10

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:

- un membro di diritto della famiglia del Fondatore o suo rappresentante
- il Parroco locale pro-tempore o suo rappresentante
- tre membri nominati dal Comune di Oleggio.

Art. 11

Per membro di diritto della famiglia si intende il

SECRETARIC



IL PRESIDENTE

*Carlo Pariani*

discendente maschio del ramo maschile della Famiglia del Fondatore, per ordine di anzianità e prossimità. Qualora cessasse il ramo maschile, il Consigliere verrà eletto dal ramo femminile che porta il cognome dei Pariani, collo stesso ordine di anzianità e parentela. Se cessasse anche il ramo femminile, il Consiglio di Amministrazione nominerà un Consigliere.

IL SEGRETARIO

*G. Tassinari*

Gli eventuali rappresentanti dei membri di diritto (della famiglia del Fondatore e Parroco locale) possono essere revocati dagli stessi membri di diritto anche prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.



Tanto il Presidente quanto i componenti nominati durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Art. 12

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci l'Amministratore dallo stesso delegato, o in difetto il Consigliere più anziano di nomina, o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

IL PRESIDENTE

*Mario Sarracini*

Art. 13

Le funzioni del Presidente e degli Amministratori sono gratuite.

I Membri del Consiglio di Amministrazione nominati o i rappresentanti dei membri di diritto che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Giunta Regionale la può promuovere.

CAPO III

ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni due mesi ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del Conto Consuntivo e per l'approvazione del Bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo a termini dell'art.6 del R.D. 30.12.1923 n.2841 ed ulteriori disposizioni vigenti, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito del Presidente della Giunta Regionale.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invi-

SECRETARIC

*Tos & C.*



IL PRESIDENTE

*Marco Farou*

to scritto contenente l'ordine del giorno degli  
oggetti da trattare, da comunicare ai componenti  
del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal  
Regolamento Amministrativo approvato con R.D.  
5.2.1891 n.99.

Art. 15

Per la validità delle deliberazioni occorre  
l'intervento di almeno tre componenti il Consiglio  
di Amministrazione e la maggioranza assoluta dei  
voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti  
le modificazioni statutarie nonché l'elezione del  
Presidente per i quali si richiede la presenza e  
l'approvazione di almeno quattro Consiglieri.

Non sarà computato chi, avendo interesse, giusta  
l'art. 15 della legge 17.7.1890 n. 6972, non può  
prendere parte alla deliberazione.


Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono  
pubbliche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può  
invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o  
comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Art. 16

I Consiglieri votano per appello nominale. Le sole  
deliberazioni concernenti persone si prendono a  
scrutinio segreto. A parità di voti, la proposta si

1 SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

Marco Sarau



intende respinta.

Art.17

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art. 18

Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'Istituzione ed al suo regolare funzionamento.

Delibera i regolamenti di amministrazione, di servizio interno e del personale, la nomina e la eventuale sospensione dei dipendenti.

Promuove, quando occorre, la modificazione dello statuto.

Approva i bilanci preventivi e consuntivi in conformità di legge.

Determina la retta di ricovero.

Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

Promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Concorda con Organizzazioni e Gruppi di volontariato o singoli volontari le attività di vo-

SECRETARIO

*T. Tom...*



IL PRESIDENTE

*Marco Salom...*

lontariato all'interno della Casa di Riposo.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Art. 19

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione

- a) di rappresentare l'Istituto;
- b) di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, determinandone l'ordine del giorno;
- c) di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese

dal Consiglio e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali;

- d) di sospendere per gravi motivi i dipendenti e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti che il caso richieda, salvo di riferire al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V


NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dall'apposito Regolamento

SECRETARIC

*U. Testa*



IL PRESIDENTE

*Marco Salva*

Organico.


Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad affidare il servizio di esazione e di cassa ad un istituto bancario.

Art. 22

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente, di un Consigliere e del Segretario dell' Istituto.

IL SEGRETARIO



CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 23

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di approvazione della delibera della Giunta Regionale.



Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i Regolamenti interni al presente Statuto ed alle leggi vigenti.

IL PRESIDENTE



Art. 24

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme legislative regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.


Approvato con:

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "Villa Pariani" n. 37/96 del 4/4/1996
- atto n. 115-15762 dalla Giunta Regionale del Piemonte.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Rag. Umberto Taddia)



*U. Taddia*



# GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 123

Adunanza 30 dicembre 1996

L'anno millenovecentonovantasei il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 14,40 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, Gaetano MAJORINO Vice Presidente e degli Assessori Antonello ANGELERI, Giovanni BODO, ~~Franco Maria BOTTA~~, Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO, Pier Luigi GALLARINI, Giuseppe GOGLIO, Giampiero LEO, Antonino MASARACCHIO, Roberto VAGLIO, Matteo VIGLIETTA, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l'Assessore BOTTA.

(Omissis)

D.G.R. n. 115 - 15762

OGGETTO:

I.P.A.B. - Ospizio dott. Giuseppe Pariani" di Oleggio (NO) - Cambio della denominazione e approvazione nuovo Statuto.

A relazione dell'Assessore Goglio:

Con istanza in data 05/11/1996 il delegato del Presidente dell'Ospizio dott. Giuseppe Pariani" di Oleggio (NO), in esecuzione della deliberazione n. 37/96 adottata in data 04.04.1996, regolarmente approvata dal competente Organo Regionale di Controllo, richiedeva la variazione della denominazione e l'approvazione di un nuovo Statuto.

La proposta del nuovo testo statutario è motivata dalla necessità di adeguarsi alla legislazione vigente ed ai nuovi orientamenti in campo assistenziale.

In merito alla proposta hanno espresso parere favorevole il Comune di Oleggio e l'U.S.L. n. 13, con provvedimenti rispettivamente in data 30.09.96 e 23.09.96.

Constatato che il nuovo testo statutario è corrispondente agli attuali orientamenti in materia di assistenza agli anziani, la richiesta si ritiene meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;



Pa  
visto lo Statuto vigente dell'Ente approvato in data 08.05.1904;  
vista la legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed  
integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

vista la L.R. n. 62/95;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di approvare che l'Istituzione in oggetto, con sede in Oleggio (NO), assuma la denominazione di "Casa di Riposo Dott. Giuseppe Pariani".
- di approvare contestualmente il nuovo Statuto composto di 24 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Enzo Ghigo

Segreteria della Giunta  
Il funzionario verbalizzante  
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 30 dicembre 1996.

cr MR

